



Città di Castellanza

PROVINCIA DI VARESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 17-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE 2026-2029 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) -TASSA RIFIUTI (TARI)

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*, il quale al comma 2 prevede che «2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
(Omissis)
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; (Omissis)»;
- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. recante *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, e, in particolare:
 - *) l'art. 52 in tema di *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni* il quale al comma 1 dispone che «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;
- il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 di approvazione del «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.» e, in particolare, l'art. 2 che, nel disciplinare la *Tariffa di riferimento*, al comma 2 prevede che:
«2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.», nonché l'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente* e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito dalla L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

*) l'art. 13, che, nell'ambito della disciplina sull'Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, al comma 15, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis).»;

e al successivo comma 15-ter dispone che:

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

- la L. n. 147 del 27/12/2013 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, ai commi 639, 651, 654, 668, 683, 688 e 702 dispone:

*) al comma 639: «639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»;

*) al comma 651: «651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;

*) al comma 654: «654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

*) al comma 683: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

*) al comma 688: «(Omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Omissis) Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis). È consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (Omissis)»;

**) al comma 702 "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;*

- *il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/04/2017 recante Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;*
- *la L. n. 205 del 27/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'art. 1 che, al comma 527 espressamente prevede che:
«527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 (n.d.r. ossia «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA)), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, (Omissis)»;*
- *la L. n. 160 del 27/12/2019 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ed in particolare l'art. 1, il quale al comma 738 dispone che:
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*
- *il D.L. n. 228 del 30/12/2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, così come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 25/02/2022, ed in particolare l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 677, della L. 30/12/2025, n. 199 che, in tema di Proroga di termini in materia economica e finanziaria, dispone al comma 5-quinquies che:
«5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*
- *la delibera del Consiglio Comunale n. 149 del 18.12.1999, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente;*
- *il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2020 e s.m.i.;*
- *-il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2017 e s.m.i.;*
- *il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2021 e s.m.i.;*

Visti altresì i seguenti documenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (cd. ARERA):

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 recante *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*, l'allegato A *Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 MTR* ed in particolare l'Appendice 1 *Schema tipo PEF*, l'Appendice 2 *Relazione di accompagnamento* e l'Appendice 3 *Relazione di veridicità*;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*;
- la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 03/03/2020 recante *Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*;
- la determinazione n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020 della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante *Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari* e l'allegato 1;
- la delibera n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 (MTR-1);
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 recante *Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*, la quale prevede, all'art. 8, la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;
- la delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani (TQRIF)", che prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;
- la deliberazione n. 389/2023/R/rif recante *Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)* con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie;
- la deliberazione n. 487/2023/R/rif recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif*;
- la deliberazione n. 386/2023/R/rif, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1, a pari a € 0,10 per utenza per anno e UR2, a pari a € 1,50 per utenza per anno), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024;
- la deliberazione n. 133/2025/R/rif, del 01/04/2025 che ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3, a pari a € 6,00 per utenza per anno, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione n. 374 del 29/07/2025 "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la deliberazione n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 recante *Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029* che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, ed in particolare l'art. 7, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

- la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- la determina 13 aprile 2026, 1/2026 – DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif”;
- la deliberazione n. 123/2026/R/rif, del 13/04/2026 relativa alle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Considerato che:

- a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);
- il Comune, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 1 comma 653 della L. 147/2013, nella determinazione dei costi relativi al servizio di cui al comma 654, si è avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard, seguendo le istruzioni presenti nelle *Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013* pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 con la quale è stato individuato come schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) lo schema I: “livello qualitativo minimo”, assicurando il rispetto dei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani riassunti nella tabella 1 dell'art. 53.1 dell'allegato A della delibera ARERA sopra citata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/05/2024 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 (aggiornamento biennale 2024-2025) relativo al servizio gestione rifiuti urbani, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021;

Ritenuto necessario, mediante il presente atto approvare il piano economico finanziario (PEF) – 2026-2029 del servizio di igiene urbana, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025.

Dato atto che il gestore del servizio integrato dei rifiuti sul territorio comunale a partire dal 01/05/2024 è AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L., in forza del contratto di servizio sottoscritto in data 21/02/2024 rep. n. 13502 a cura del notaio Maria Ienaro;

Dato atto che il Comune di Castellanza, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore il PEF “grezzo” per il periodo 2026-2029 redatto ai sensi della delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, trasmesso mediante PEC prot. n. 12278 del 29/04/2026;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato di igiene urbana a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026–2029 del servizio di igiene urbana, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF, per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € 2.629.281, di cui € 1.564.613 di costi variabili e € 1.064.668 di costi fissi.

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026–2029, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano economico finanziario, attività posta in essere da S.T. Ambiente di Liliana Molino;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026–2029 del servizio di igiene urbana, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, corredato dai seguenti documenti:

- Allegato A: Tabella PEF 2026-2029 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC;
- Allegato B: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC a cura del gestore AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.,
- Allegato C: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC a cura del Comune;
- Allegato D: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 3 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC sottoscritta dal legale rappresentante del gestore AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
- Allegato E: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 4 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC sottoscritta dal Responsabile del Settore Economico finanziario del Comune di Castellanza;
- Allegato F: "Validazione PEF 2026-2029" redatto da S.T. Ambiente di Liliana Molino, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

Rilevato che:

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF prevede per il Comune di Castellanza un incremento nella misura massima del 4,80% del Piano Finanziario TARI 2026 e del 4,80% per il 2027 rispetto al PEF dell'anno precedente;
- il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie per l'anno 2026 (4,80%) e per il 2027 (4,80%);

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal Responsabile del Settore economico/finanziario dell'ente;

Richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e l'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n.....

Con voti favorevoli n. (.....) contrari n..... (.....) e astenuti n. (.....), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, relativo al servizio gestione rifiuti urbani, elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € € 2.629.281, di cui € 1.564.613 di costi variabili e € 1.064.668 di costi fissi, composto dalla documentazione citata in premessa (Allegati A, B, C, D, E, F) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di prendere atto in particolare del "Report validazione PEF 2026-2029" redatto da S.T. Ambiente di Liliana Molino, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata (Allegato F) pervenuto in data _____;
- 4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2026-2029, elaborato secondo le disposizioni del vigente metodo tariffario rifiuti, rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato in conformità alla regolazione dell'ARERA applicabile al periodo regolatorio di riferimento (MTR-3);
- 5) di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati per gli adempimenti di cui all'art. 7.6 della citata delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025;
- 6) di demandare ai Responsabili dei Settori coinvolti ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. (.....) contrari n..... (.....) e astenuti n. (.....), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.